

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

SINDACO : Matteo Prencipe

ASSESSORE ALL'AMBIENTE: Gianfranco Kolletzek

COORDINATORE DEL IV SETTORE: Arch. Tiziana Draghetti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE: Ing. Simona Pettazoni

IL TECNICO INCARICATO: Geom. Rocco Ianniello

1) - PRINCIPI

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio e' tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varieta' biologica del territorio;

riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato.

2) - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta imposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie piantate, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

L'Amministrazione Comunale fornisce, attraverso il Servizio Ambiente, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO 1^

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3) - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Sono sottoposte a tutela, e devono pertanto essere rigorosamente conservate, le alberature di cui alla seguente elencazione (diametro del tronco superiore a quanto appresso indicato, rilevato a mt. 1,30 dal suolo):

a) **Piante con diametro superiore a 10 cm.:**

- Tasso Taxus baccata

b) **Piante con diametro superiore a 15 cm. :**

- Acero Campestre	Acer campestre L.
- Ontano nero	Alnus glutinosa
- Carpino bianco	Carpinus betulus
- Quercia farnia	Quercus robur
- Noce comune	Juglans regia

c) **Piante con diametro superiore a 20 cm. :**

tutte le specie non comprese fra quelle di cui ai punti a) e b);

d) tutte le essenze arboree e arbustive individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale e/o nell'ambito delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

e) piante policormiche qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 10 e/o la sommatoria dei fusti sia superiore a cm. 20;

f) alberature che, pur non avendo le caratteristiche sopra elencate, siano piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art.6

Non sono sottoposte alla tutela di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f, le piante non piu' vegete. Per l'abbattimento delle stesse, aventi le caratteristiche indicate ai punti precedenti, dovra' effettuarsi, a cura della proprieta', una comunicazione scritta da presentarsi al Protocollo del Comune con almeno 15 gg. di anticipo sul giorno previsto dell'abbattimento ed indicante il tipo e l'ubicazione della pianta.

Il Comune provvedera' quindi ad espletare le verifiche necessarie al fine di determinare eventuali cause non naturali della morte della pianta e determinera' eventualmente l'obbligo di sostituzione ai sensi del successivo art. 6.

Sono inoltre sottoposte a tutela le essenze senza limiti di diametro che si trovano allo stato naturale in filari, siepi e/o altri conglomerati, eccezion fatta per quelle appartenenti alle specie di cui al

Gruppo 4 del successivo art. 13; resta comunque fermo il fatto che, anche in quest'ultimo caso, ogni intervento dovrà essere soggetto a preventivo controllo e autorizzazione comunale, riservandosi il Comune di valutare caso per caso l'eventuale presenza di situazioni nelle quali tali conglomerati rivestano comunque valore di riequilibrio ecologico o altro, nei cui casi gli interventi stessi potranno essere diniegati o specificamente disciplinati.

4) - INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dal Comune stesso mediante proprio personale e mezzi, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, previo parere del Servizio Ambiente e comunque in coerenza con i principi del presente regolamento.

5) - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi, noci da taglio e alberi di Natale in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

1. - coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo.
2. - coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

6) - ABBATTIMENTI

A) L'abbattimento di alberature oggetto di salvaguardia, è soggetto a comunicazione all'Amministrazione comunale utilizzando l'apposito modulo di domanda completo di tutta la documentazione necessaria ai fini di una corretta valutazione da parte del Servizio Ambiente, soprattutto relativamente all'essenza che si intende sostituire a quella abbattuta.

Il Servizio Ambiente entro 30 giorni può dettare eventuali prescrizioni o vietare l'abbattimento con atto motivato. Trascorso il periodo di tempo sopraindicato, senza che vi sia stato emesso alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale, l'autorizzazione si intende tacitamente accolta integralmente.

Tale autorizzazione e' concessa di norma solo nei casi di stretta necessita' (quali pubblica utilita', pericolo per persone, documentati e rilevanti danneggiamenti alle cose che consiglino, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la soppressione e/o sostituzione della pianta, ecc.)

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a giudizio del Comune una miglioria ambientale dell'esistente. I progetti di riqualificazione dovranno essere redatti e firmati da un progettista del settore.

Quando le ragioni della richiesta di abbattimento gli appaiono dubbie o insufficienti il tecnico comunale puo' richiedere, a spese dell'interessato, una perizia di un tecnico abilitato.

B) Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a mt. 2, anche di essenza diversa.

Qualora il Tecnico Comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di proprietà comunale, come indicato in sede di autorizzazione, eccezion fatta per i casi in cui il tecnico comunale riterrà di prescrivere la deroga.

C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al punto A) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano le sanzioni di cui al successivo art. 36.

In caso di abbattimento o danneggiamento di piu' alberi, ogni intervento verra' considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione, o devitalizzate, devono essere comunque sostituite con nuovi alberi, dei quali dovrà essere garantito l'attecchimento, come sotto indicato (le dimensioni degli impianti di sostituzione possono essere maggiorate, a giudizio del tecnico comunale, nell'ambito del provvedimento/comunicazione di prescrizione):

Pianta abbattuta senza autorizzazione	Impianto di sostituzione
Diametro fino a cm. 40	n. 1 albero di dimensioni min. diametro cm.6
Diametro da cm.41 a cm. 60	n. 1 albero di dimensioni min. diametro cm.6
Diametro oltre cm. 60	n. 1 albero di dimensioni min. diametro cm.6

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza autorizzazione sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvedera' ad indicare la specie.

Qualora il Tecnico Comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di proprietà o in area di proprietà comunale, come indicato nell'ambito del provvedimento/comunicazione di prescrizione, eccezion fatta per i casi in cui il tecnico comunale riterrà di prescrivere la deroga.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio Ambiente.

In alternativa potrà essere eventualmente ammesso, ad insindacabile giudizio del Comune, il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Bologna, di una somma commisurativa al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica.

D) L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

7) - POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste carattere di straordinarietà.

A) Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, arte topiaria), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm. 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati :

1) per le specie decidue nel solo periodo autunno - vernino (indicativamente 1 novembre - 15 Marzo);

2) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre - 15 Febbraio, 01 Luglio - 31 Agosto);

3) interventi sulle branche morte tutto l'anno.

4) potatura verde periodo estivo: 1 giugno-1 agosto.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm. 15 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 6 .

B) Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del precedente articolo comportano le sanzioni di cui al successivo art. 36.

In caso di interventi di potatura di piu' alberi, ogni intervento verra' considerato una violazione al presente regolamento.

E' fatta salva la norma dettata dall'art.29 del Codice della Strada e dalle norme di sicurezza che fa obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza dalla angolazione necessarie.

Qualora ci si trovi di fronte ad alberi che hanno subito capitozzature negli anni passati e si debba procedere a nuova capitozzatura, causa pericolo di danneggiamento a cose o persone, tali interventi dovranno essere autorizzati previa richiesta scritta all'ufficio competente. Diventa obbligo successivamente (al massimo ogni due anni) il taglio di tutti i nuovi rami così da creare la cosiddetta "testa di salice".

8) - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Al di la' di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

1. Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti, fatti salvi interventi debitamente documentati, che non permettono soluzioni alternative, devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

diametro fino a cm. 20	mt. 2
diametro da 21 a 40 cm.	mt. 2,5
diametro da 41 a 60 cm.	mt. 3
diametro oltre 60 cm.	mt. 4

(dimensione dell'alberatura considerata a pieno sviluppo)

2. Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovra' essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1, fatti salvi, esclusivamente per quanto riguarda le alberature esistenti, i casi per cui non sia possibile o opportuno trovare soluzioni alternative.

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovra' essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilita' di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, l'Servizio Ambiente potra' autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato

radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato del settore, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Le violazioni dei disposti di cui al presente articolo comportano le sanzioni di cui al successivo art.36.

9) - DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano, per ogni pianta danneggiata, le sanzioni di cui al successivo art. 36.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art. 635 e 734 del Codice Penale.

A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature e' vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, e' superiore a mt. 0,20.

E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) E' vietato affiggere cartelli, manifesti, e simili alle alberature di proprietà del comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e recauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il punto 3.1.7.2. del "Programma Regionale per il Verde Urbano" del 28.10.89.

10) - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento nelle aree di cantiere e' fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc..).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, ne' transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie., nonche' curati con tecniche appropriate, da concordarsi con l'Servizio Ambiente, eventuali danneggiamenti accidentali. La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

11) - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs.

n. 285 del 30.04.92 agli artt., 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni (fuori ed entro terra), alberi limitrofi, ecc..:

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20mt. 10
(esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a mt. 20mt. 6
(acero campestre, carpino bianco, ecc.)

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10mt. 4
(Cercis Siliquastrum, Prunus Spinosa specie, ecc..)

- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnaremt. 3
(Pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.)

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialita' di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il comune puo' realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

12) - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti superiori al 20% e che comunque prevedono un aumento della sagoma, con la conseguente diminuzione dell'area destinata a verde, dovra' essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli

standard fissati dal P.R.G., dal Regolamento edilizio e dal presente Regolamento. Per quanto riguarda gli interventi sull'esistente, laddove si evidenzino reali problemi di effettiva fattibilità o di opportunità, potranno essere avanzate proposte motivate di sistemazione che, pur tendendo comunque a conformarsi agli standard del presente regolamento, non ne assumano rigidamente i disposti; tali proposte, che dovranno essere redatte da tecnici qualificati del settore, potranno essere accolte o respinte previo parere del servizio ambiente.

Per gli interventi di cui sopra il tecnico progettista dovrà, per la sistemazione dell'area verde, garantire scelte progettuali appropriate avvalendosi eventualmente di un professionista del settore.

B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione anche fotografica dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".

C) Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino, e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree private, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc..

D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, e dall'art. 10 della Legge regionale 26 aprile 1990 n. 33 modificato dalla Legge regionale n. 6/95.

Non costituirà difformità la messa a dimora di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art.

13 del presente Regolamento.

E) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.

F) In tutti i lotti liberi e nei lotti già edificati, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie verde.

In zona agricola dovranno essere messe a dimora una pianta ogni 150 mq di superficie verde

Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 m. quadrati di superficie verde.

Le aree verdi progettate in zona artigianale-produttiva dovranno avere forme accorpate per usufruirne come zone di svago

G) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt. 2,00 ed avere ad un metro dal colletto, un diametro non inferiore a cm. 4.

H) I progetti edilizi, ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature, di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo

particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 8 e 16 del presente Regolamento.

D) Nelle zone omogenee "E" sono ammesse solo nuove recinzioni di intere corti senza separazione tra gli edifici costituite da rete metallica plastificata color verde con paletti in legno o metallici. La rete non dovrà superare mt 1,20 / 1,50 di altezza dal livello del terreno circostante lasciando dallo stesso cm 15 di spazio libero per la libera circolazione della fauna. Si potranno consentire deroghe alle altezze e per recintare l'intero fondo solo per motivi inerenti l'attività venatoria o per colture di particolare pregio. La siepe viva dovrà essere messa a dimora con le modalità del successivo art.13 punto 2 (Zone Agricole).

13) - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, e viene effettuata nell'ambito della "lista delle specie per nuovi impianti o sostituzioni e integrazioni" in coda al presente articolo.

Tale lista può essere soggetta ad aggiornamenti tramite adozione di atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1 - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc..).

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente essenze autoctone.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

Si raccomanda una particolare attenzione sulle essenze possibili ospiti del colpo di fuoco batterico di cui al D.M. 27/03/1996, specialmente nelle zone agricole a vocazione frutticola, anche in riferimento agli adempimenti e divieti previsti dallo stesso D.M..

2 - ZONE AGRICOLE

A) Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della natura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi accettabile la messa a dimora di varietà ornamentali fino ad un massimo del 10% dei gruppi "1" e "2"; e' consentito inoltre l'impianto di un 10% di essenze del gruppo "3" e un 25% di arbusti del gruppo "5" per la messa a dimora di siepi vive con o senza elemento di recinzione interposto nel caso si intenda mettere a dimora la siepe viva lungo tutto il perimetro della recinzione. Se si intende piantumare la siepe viva solamente su un solo fronte si dovrà obbligatoriamente scegliere l'essenza tra quelle a foglia caduca previste per le zone agricole.

Gli alberi sempreverdi dovranno preferibilmente non essere messi a dimora nei punti di vista principali (Fronti principali, vedute da viabilità, parchi ecc.)

Nella messa a dimora di arbusti sempreverdi si dovranno limitare quelli che necessitano una potatura eccessivamente regolare.

In alternativa sono ammesse solo nuove recinzioni di intere corti senza separazione tra gli edifici costituite da rete metallica plastificata color verde con paletti in legno o metallici. La rete non dovrà superare mt 1,20/1,50 di altezza dal livello del terreno circostante lasciando dallo stesso cm 15 di spazio libero per la libera circolazione della fauna. Non è consentita la costruzione di manufatti di sostegno alla recinzione che si sviluppano sopra il livello di campagna naturale (es. muretti in c.a., mattoni o di altra natura). E' consentita la realizzazione di manufatti esclusivamente per quanto concerne gli accessi alle proprietà, sempre che si rispettino le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., di Regolamento Edilizio e del Codice della Strada.

3 - VERDE PRIVATO URBANO.

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi sono consentiti operando secondo la seguente scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1" "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

Con un massimo del 10% per quanto riguarda alberi sempreverdi e conifere e un massimo del 50% per quanto riguarda arbusti sempreverdi

4 - IMPIANTI VIETATI

L'impianto della specie del gruppo "4" e' proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Ogni violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con le sanzioni di cui al successivo art.36.

DEROGHE

In casi accertati di disagio ambientale: inquinamento ambientale, acustico e visivo, potranno essere applicate delle deroghe alla sistemazione delle aree verdi. Tali deroghe verranno concesse dall'Ufficio Tecnico, previo parere della Commissione Edilizia Integrata a seguito della presentazione della richiesta scritta con allegata la documentazione necessaria.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI

GRUPPO 1^

A L B E R I

Acer campestre L.	Acero campestre
Acer platanoides	Acero riccio, Acero di Norvegia
Acer pseudoplatanus	Acero di montagna, Acero Sicomoro
Alnus glutinosa L. Gaertn	Ontano nero
Carpinus betulus L.	Carpino bianco
Fraxinus oxycarpa Bieb.	Frassino meridionale
Malus silvestris Mill.	Melo selvatico
Populus alba L.	Pioppo bianco
Populus canescens Ait. Smith	Pioppo grigio
Populus nigra L.	Pioppo nero
Prunus avium L.	Ciliegio selvatico
Pyrus pyraeaster Borkh	Pero selvatico
Quercus robur L.	Farnia
Salix alba L.	Salice bianco
Salix fragilis L.	Salice fragile
Salix tiandra L.	Salice da ceste
Tilia platyphyllos Scop.	Tiglio
Ulmus minor Miller	Olmo campestre
Juglans regia	Noce

A R B U S T I

Clematis viticella L.	Viticella
Colutea arborescens L.	Vescicaria
Cornus sanguinea L.	Sanguinella
Corylus avellana	Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq.	Biancospino comune
Euonymus europaeus L.	Fusaggine
Frangula alnus Mill.	Frangola
Hedera helix L.	Edera
Hippophae rhamnoides L.	Olivello spinoso
Humulus lupulus L.	Luppolo
Ligustrum vulgare L.	Ligustro
Lonicera caprifolium L.	Caprifoglio
Prunus spinosa L.	Prugnolo
Rhamnus cathartica L.	Spin cervino
Rosa canina L.	Rosa canina
Rubus caesius L.	Rovo bluastro
Rubus ulmifolium Schott.	Rovo comune

Salix cinerea L.	Salice grigio
Salix eleagnos Scop.	Salice da ripa
Salix purpurea L.	Salice rosso
Sambucus nigra L.	Sambuco
Viburnum opalus L.	Pallon di maggio

GRUPPO 2^

A L B E R I

Cercis siliquastrum	Albero di Giuda
Celtis australis L.	Bagolaro, spaccasassi
Ficus carica L.	Fico
Juglans nigra	Noce nero o americano
Malus domestica Borkh.	Melo
Mespilus germanica L.	Nespolo
Morus alba L.	Gelso
Morus nigra L.	Moro
Platanus orientalis L.	Platano orientale
Populus nigra var. Italica Duroi	Pioppo cipressino
Prunus pissardi nigra	
Prunus persica L.	Pesco
Prunus armeniaca L.	Albicocco
Prunus cerasifera Ehrh.	Mirabolano
Prunus domestica L.	Prugno, susino
Prunus cerasus L.	Amarena
Punica granatum L.	Melograno
Pyrus communis L.	Pero
Salix viminalis L.	Salice da vimini
Sorbus domestica L.	Sorbo
Taxus baccata L.	Tasso
Tilia platyphillos Scop. e suoi ibridi	Tiglio
Vitis vinifera L.	Vite comune

A R B U S T I

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

GRUPPO 3^

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli al successivo gruppo "4".

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

GRUPPO 4^

Robinia pseudoacacia	Acacia, Robinia
Ailanthus altissima Mill. Swingle	Ailanto
Acer negundo L.	Acero americano
Amorpha fruticosa L.	Falso indaco

ad eccezione delle loro varietà non infestanti.

Famiglia delle Agavacee
Famiglia delle Palme
Famiglia delle Musacee
Phyllostachys spp.
Arundinaria japonica Sieb. et Zucch. Falso bambu'

GRUPPO 5^

ARBUSTI SEMPREVERDI

Photinia x fraseri "Red Robin"
Laurus Cerasus
Cupressocyparis Leylandii
Viburnum tinus
Buxus sempervirens

14) - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde per essere prese in carico da parte del Comune devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo 1^.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformita' dagli elaborati di progetto.

15) - DIFESA FITOSANITARIA

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e' fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all' art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare e' obbligatoria la lotta a:

- Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26)
- Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412)
- Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.96)
- Cameraria dell'ippocastano

B) E' inoltre obbligatoria la lotta all'Hyphantria cunea Drury (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

C) In caso di attacchi di agenti animali e/o vegetali ad alberi ed arbusti, si devono utilizzare, in modo assolutamente prioritario, prodotti di tipo naturale e biologico; qualora cio' non sia possibile dovra' essere data preferenza a prodotti a bassa tossicita'.

La violazione dei seguenti disposti di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

16) - DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI

E' vietato accendere fuochi per eliminare materiali di risulta derivanti dalla gestione e manutenzione delle arre verdi e/o d'altro, sfalci, potature, abbattimenti e quant'altro; il presente divieto non vige per le zone a destinazione agricola, per le quali vigono le norme di cui al successivo art. 29.

I rifiuti di cui sopra dovranno essere conferiti in conformita' alle modalita' di effettuazione della raccolta differenziata degli scarti organici verdi, giusto quanto disposto dall' art. 24 e dall'art.14, comma 5^, del vigente regolamento comunale per le discipline del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

CAPITOLO II^

ALBERI DI PREGIO

17) - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le essenze arboree e arbustive individuate nell'apposito censimento nell'apposito censimento predisposto dal Comune e/o nell'ambito delle norme di attuazione del P.R.G., sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

18) - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalita' delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

La violazione dei disposti di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

19) - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune eventualmente previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante.

Qualora le ragioni della richiesta di intervento gli appaiano dubbie o insufficienti, il tecnico comunale puo' richiedere, a spese dell'interessato, una perizia di un tecnico abilitato.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature e' tenuto, senza necessita' alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi, eccezione fatta per ambienti boschivi e parchi storici che abbiano raggiunto un'apprezzabile equilibrio ecologico del sottobosco, per i quali dovra' essere consultato l'Servizio Ambiente e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilita', la forma della chioma piu' consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumita' delle persone.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

20) - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 13, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indichera' la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

alberi abbattuti nuovi impianti sostituiti

! diam. fino a cm. 50 ! n. 1 pianta: dimensione minima !
! ! diam. cm. 8; !
!-----! ! !
! diam. fino a cm. 100 ! n. 1 pianta: dimensione minima !
! ! diam. cm. 8; !
!-----!-----!

! diam. oltre cm. 100 ! n. 1 pianta: dimensione minima !
! diam. cm. 8 !
!-----!-----!

L'intervento dovrà avvenire in accordo con il Comune.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A".

C) Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee si applica quanto previsto all'art. 6/C del presente regolamento.

D) Il Comune si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III^

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

21) - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale o tutelati e/o censiti secondo la normativa vigente.

B) qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei capitoli I e II e previa presentazione di un progetto redatto da un professionista abilitato che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata

C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli 1 e 2 .

TITOLO 2^

REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

22) - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione del Comune.

23) - DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti Pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

24) - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.

C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.

D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.

E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.

F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.

G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.

H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.

In assenza di quest'ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide, introducendole in sacchetti o contenitori chiusi e depositandole nei contenitori portarifiuti delle strade e delle aree pubbliche.

M) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione.

N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.

O) il transito con cavalli, anche condotti a mano.

P) l'accesso nelle fasce orarie e nei periodi in cui lo stesso dovesse essere vietato da parte degli organi competenti.

Q) qualsiasi intervento che possa, anche solo potenzialmente, alterare lo stato di fatto esistente che non sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

25) - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo, tale autorizzazione può essere rilasciata anche verbalmente.

B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.

C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.

D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.

E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.

F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.

G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.

H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.

I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.

L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

M) il transito con cavalli.

Dovrà comunque essere garantita l'integrità di tutte le essenze arboree e cespugliose, del manto erboso nonché dello stato di livellamento del terreno; eventuali danneggiamenti dovranno essere ripristinati a regola d'arte o risarciti previa quantificazione del danno stesso da parte dell'ufficio tecnico comunale.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art.36.

26) - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo e' affidato agli uffici competenti, previo nulla-osta del Servizio Ambiente.

27) - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

A) di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali; i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente in spazi riservati, quali terreni sgambatura, laddove presenti; per terreni di sgambatura si intendono zone a prato libero o similari espressamente destinate allo scopo, individuate da apposita segnaletica e chiaramente delimitate da recinzioni, o siepi o altri diaframmi naturali e/o artificiali, chiaramente percettibili visivamente; nelle restanti parti dei giardini, e comunque nella totalita' delle aree di giardino pubblico laddove non siano presenti spazi riservati o terreni di sgambatura come sopra definiti, e' obbligatorio tenere i cani al guinzaglio e lontani dalle zone di gioco dei bambini e dalle aree in cui e' espressamente segnalato.

B) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

28) - DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Comune, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

TITOLO 3^

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

29) - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE; ACCENSIONE DEI FUOCHI IN GENERE.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere.

Il materiale di risulta dall'espletamento delle operazioni di sfalcio delle aree di cui sopra, e piu' in generale tutto il materiale di risulta proveniente da operazioni di sfalcio e/o similari e/o dalla conduzione dei fondi agricoli e delle zone a destinazione agricola in genere, salvo diverse disposizioni da parte del Comune, e fatti salvi eventuali altri dettati regolamentari e legislativi d'interesse, potra' essere raccolto in cumuli la cui destinazione preferenziale sarà il

compostaggio i quali potranno anche essere eventualmente bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento e comunque in conformità alle leggi vigenti;

In tale ultimo caso dovrà essere data preventiva comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente, con almeno 3 giorni di anticipo rispetto all'effettiva esecuzione delle operazioni, utilizzando l'apposita modulistica da protocollare presso l'ufficio Relazione con il pubblico (U.R.P.), lo stesso potrà essere inviato via fax all'Ufficio Ambiente.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

30) - SFALCIO DEI FOSSI

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, con particolare riferimento alle quote dei fondi dei fossi.

I fossi delle strade Comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte Comunale.

Detti frontisti dovranno eseguire la raccolta delle erbe sfalciate che, in caso contrario, ostruirebbero il corretto deflusso idrico.

Periodicamente, per garantire il corretto sistema di smaltimento delle acque piovane, i frontisti devono eseguire le operazioni necessarie al mantenimento del giusto piano di scorrimento, rimuovendo dal fondo dei canali di scolo il materiale depositato nel tempo.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

31) - SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D'ACQUA E POZZI

A) I maceri, gli specchi d'acqua, i pozzi in muratura e la relativa vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato il loro tombamento ad esclusione di particolari situazioni di rischio igienico - sanitario certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale devono essere preventivamente autorizzati.

Ogni intervento di tombamento non autorizzato, anche se parziale, comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa nonché l'esecuzione delle opere tutte di ripristino dei luoghi, sia relativamente allo stato di fatto del terreno, che all'eventuale presenza di manufatti, che alla vegetazione ripariale.

La chiusura dei maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi in muratura per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio del Comune, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

la chiusura dei maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi in muratura per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a giudizio del Comune sentita la C.C.E.L., comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

B) Il Comune provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

D) Gli invasi artificiali a scopo allevamento o pesca sportiva o irrigazione devono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo piu' naturale possibile mediante la piantumazione presso le sponde di vegetazione storicamente tipica dei maceri.

In particolare:

a) il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovra' essere delimitato con siepe viva, eventuali recinzioni di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti;

b) le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale;

c) presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovra' venire mascherata con fila continua di arbusti.

La violazione dei disposti di cui alle lettere A) e C) del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

32) - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico - sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

33) - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, e' vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potra' essere autorizzata nei casi previsti dall'art. 6/A.

In tal caso e' obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacita' rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli previa comunicazione presso l'Servizio Ambiente

La violazione dei disposti di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

34) - DRENAGGI SOTTERRANEI

Gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere autorizzati. Tali interventi dovranno comunque tendere a salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche proprie delle aree di uso agricolo del territorio bolognese; a tale scopo la richiesta di autorizzazione dovrà essere completata dai necessari elementi identificativi (cartografia, rilievo fotografico) nonché di specifica relazione illustrativa delle scelte adottate in funzione della salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche di cui sopra.

In sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di miglioria ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

Nelle zone agricole con elevata permanenza di infrastrutturazione storica, zone B di cui all'art. 30 bis delle N.T.A. del P.R.G., tali interventi non sono ammessi.

35) - SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati.

Il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'art. 6. sentito il parere della C.C.E.I.

La violazione dei disposti di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.

TITOLO 4[^]

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

36) - SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con sanzioni nella misura stabilita con apposito atto di Consiglio Comunale, fermo restando la possibilità di applicazione delle altre disposizioni normative, amministrative, civili, penali vigenti in materia e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

La determinazione degli importi delle sanzioni di cui al presente Regolamento sono quantificate nell'allegato (A) (Protocollo delle Sanzioni Amministrative e Penali previste per le Violazioni al Regolamento del Verde Pubblico e Privato), precisando che l'aggiornamento degli importi delle sanzioni non concretizzerà variazioni del Regolamento stesso.

37) - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, oltre agli importi derivanti dall'art. 6 punto C, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso e' vincolato ad interventi sul verde pubblico.

L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potra' essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

38) - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

39) - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

40) - ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

1) LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E' AFFIDATA:

- Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Calderara di Reno;
- Al personale effettivo e ausiliario del Comune, abilitato a compiti di vigilanza e polizia;

2) TALE VIGILANZA SPETTA INOLTRE:

- Agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- Agli Organi di Polizia Stradale di cui l'art.12 del D. Lgs. 285/1992;

PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO O ASSESSORE DELEGATO O PER CONVENZIONE:

- Agli Agenti Giurati Volontari delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della Legge 349/86;
- Alle Guardie ittico venatorie; alle Guardie Ecologiche Volontarie; alle Guardie Zoofile Comunali e dell'E.N.P.A. e ogni altro Agente giurato.

Gli Agenti giurati volontari dovranno produrre copia del Regolamento di Vigilanza dell'Ente di appartenenza, approvato dalla Questura di Bologna.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n. 262
(artt. 892 e seguenti);

2) Codice penale approvato con R.D. 19.10.30, n. 1398
(artt. 635 e 734);

- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n. 285
(artt. 16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 (artt. 26 e 27);
- 5) D.P.R. n. 753 del 17.07.80
(art. 52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383 del 1934
(art. 106);
- 7) D.M. n. 412 del 03.09.87
(Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. del 20.05.26
(Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 9) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 292 del 22.03.74 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 10) Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.89;
- 11) R.D. n. 253 del 25.07.1904 T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria;
- 12) Normativa di Polizia Idraulica dell'Ufficio Reno;
- 13) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- 14) Regolamento Comunale Edilizio;
- 15) Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 16) Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

SOMMARIO

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Oggetto del regolamento

TITOLO 1^

CAPITOLO I Norme generali sul verde pubblico e privato

Art. 3 - Oggetto della salvaguardia

Art. 4 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

Art. 5 - Norma di esclusione

Art. 6 - Abbattimenti

Art. 7 - Potature

Art. 8 - Aree di pertinenza

Art. 9 - Danneggiamenti

Art. 10 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.

Art. 11 - Distanze minime di impianto

Art. 12 - Norme per gli interventi edilizi

Art. 13 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Art. 14 - Presa in carico da parte del Comune di aree verdi

Art. 15 - Difesa fitosanitaria

Art. 16 - Divieto di accendere fuochi

CAPITOLO II Alberi di pregio

Art. 17 - Individuazione degli alberi di pregio

Art. 18 - Obblighi per i proprietari

Art. 19 - Interventi sull'esistente

Art. 20 - Sostituzione a seguito di abbattimenti

CAPITOLO III Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Art. 21 - Salvaguardia dei parchi e dei giardini di pregio storico

TITOLLO 2^ Regolamentazione d'uso dei parchi e dei giardini pubblici

Art. 22 - Ambito di applicazione

Art. 23 - Destinatari

Art. 24 - Interventi vietati

Art. 25 - Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.

Art. 26 - Competenze per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 27 - Interventi prescritti

Art. 28 - Deroghe

TITOLLO 3^ Norme integrative per le zone a destinazione agricola

Art. 29 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte; accensione dei fuochi in genere

Art. 30 - Sfalciò dei fossi

Art. 31 - Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi

Art. 32 - " di fossati e corsi d'acqua

Art. 33 - " delle siepi e dei macchioni arbustivi

Art. 34 - Drenaggi sotterranei

Art. 35 - Salvaguardia dei tutori vivi delle piante

TITOLLO 4^ Sanzioni, norme finanziarie e regolamenti in contrasto

Art. 36 - Sanzioni

Art. 37 - Norme finanziarie

Art. 38 - Norme regolamentari in contrasto

Art. 39 - Riferimenti legislativi

Art. 40 - Organi preposti alla vigilanza